
**L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI
RESPONSABILITA' IN CAPO AL
PRODUTTORE DAL DPR 224/88 AD OGGI**

AVV MARIO DUSI

STUDIO LEGALE IN MILANO E MONACO DI BAVIERA

CastelBrando 06 maggio 2005

1) SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: LE PRIME NORMATIVE COMUNITARIE

- Il settore ha subito delle regolamentazioni solo di recente sulla spinta europea alla tutela dei consumatori ed alla circolazione dei prodotti.
 - La prima norma – assolutamente innovativa in Italia – fu il D.P.R. 224 del 24/05/1988 (attuazione direttiva CEE 85/374) in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
 - Le assolute novità giuridico-pratiche erano:
 - I) definizione molto ampia di produttore che include in parte il fornitore - (articoli 3 e 4)
 - II) definizione molto ampia di prodotto difettoso - (articolo 5)
 - III) responsabilità solidale nella catena di produttori - (articolo 9)
 - MA!
 - I) il regime della prova era ancora molto sfavorevole al consumatore
 - II) il regime del danno era ancora molto sfavorevole al consumatore
-

2) SICUREZZE GENERALI DEI PRODOTTI: LE NORMATIVE COMUNITARIE DEGLI ANNI '90

- La CEE ha un enorme produzione legislativa concernente l'igiene dei prodotti alimentari, anche su singoli prodotti
- Scopo è sempre stato attuare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e salubrità dei prodotti
- Assolutamente innovativa fu la direttiva CEE numero 59 del 1992 attuata in Italia con D.Lgs numero 115 del 17/03/1995

Si passa:

dalle responsabilità per danni da prodotti difettosi (1985)

alla

garanzia che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri!

3) I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA DEL 1992

- La normativa è generale (poiché si applica laddove non esistono norme specifiche) ma capillare nel definire qualsiasi elemento di applicazione
- La normativa definisce il prodotto sicuro (ovvero senza rischio art. 2b) in forza di molti elementi:
composizione – imballaggio – modalità di assemblaggio – modalità di manutenzione – etichettatura – effetto di quel prodotto su altri (per usi congiunti) – categorie di consumatori protette (minorenni!)
- A contrario si definisce il prodotto pericoloso (articolo 2c)
- La normativa OBBLIGA il produttore a immettere sul mercato solo prodotti sicuri ed a fornire al consumatore tutte le informazioni per prevenire pericoli (etichettatura e identificazione lotti)

4) I SOGGETTI COINVOLTI: OBBLIGHI, CONTROLLI E PROVVEDIMENTI

- **Il termine produttore è molto ampio e coinvolge:**
 - I) il fabbricante o colui che rimette a nuovo il prodotto nella CEE
 - II) il rappresentante nella CEE di un fabbricante EXTRA CEE
 - III) tutti i commercializzanti il prodotto e i distributori (anche se la loro attività non incide sulle caratteristiche del prodotto)

 - **Per tutti questi soggetti gli obblighi ex lege sono:**
 - I) adottare misure adeguate per consentire l'individuazione dei pericoli (identificazione lotti – verifiche a campione)
 - II) in caso di prodotto a rischio intervenire per garantire la sicurezza (ritiro dal mercato a proprie spese)
 - III) non distribuire prodotti notoriamente a rischio e favorire i controlli da parte delle Autorità
-

I SOGGETTI COINVOLTI: OBBLIGHI, CONTROLLI E PROVVEDIMENTI

- I controlli (articolo 6) sul prodotto giungono a:
 - I) ispezioni presso stabilimenti produttivi, magazzini di stoccaggio e vendita
 - II) prelevamento di campioni per analisi
 - III) disporre l'avvertimento di chi è sottoposto al pericolo anche con pubblicazione di avvisi
 - IV) vietare (sino a 60 gg.) di fornire – esporre – promuovere il prodotto
 - V) disporre l'adeguamento del prodotto e **ORDINARE A SPESE DEL PRODUTTORE** il ritiro dal mercato
 - VI) ordinare sempre a spese del produttore la distruzione del prodotto non adeguato

5) I SOGGETTI COINVOLTI: AZIONI CONSEGUENTI DEL PRODUTTORE E DISPOSIZIONI PROCESSUALI

- La normativa prevede sempre la partecipazione del produttore agli interventi dell'organo di controllo.
- Tale facoltà non è sempre vantaggiosa perché il produttore (sempre a proprie spese) può / deve:
 - I.) richiamare il prodotto
 - II.) procedere all'adeguamento del prodotto
 - III.) fornire dati e informazioni per il controllo (il tutto sotto il controllo dell'Autorità)
- A fronte del provvedimento motivato (comunicato entro 3 giorni) per il ritiro deve partecipare alle fasi di accertamento
 - presentare osservazioni scritte e documenti
 - ricorrere all'Autorità indicata dal controllore (processo)

6) I SOGGETTI COINVOLTI: LE SANZIONI

Attenzione alle sanzioni di tipo penalistico

- Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi o non li adegua o non ne sospende l'immissione sul mercato (nel caso dei controlli) → **arresto fino ad 1 anno e ammenda da 2.500 a 15.000 €uro**
- Sanzione amministrativa (da 500 a 3000 €uro) a chi non fornisce informazioni.

7) SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA 95 DEL 2001

- I.) Ha ottenuto efficacia comunitaria dal 15/01/2004 ed attuazione interna con D. Lgs. 21/05/2004 num. 172
- II.) Vista la generalità della precedente direttiva e quindi la caoticità delle singole norme interne europee si desiderava stabilire un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti in tutta Europa.
- III.) Vi sono altre determinanti novità:
 - il concetto che già l'uso del prodotto può presentare rischi che sono da prevenire
 - la regolamentazione si applica a tutti i tipi di vendita anche l'e.Commerce
 - la sicurezza deve essere valutata in relazione al tipo di consumatore con la nuova categoria protetta degli anziani
 - l'applicazione viene ampliata a tutti i prodotti messi a disposizione nell'ambito di una prestazione di servizi
 - creazione del RAPEX = sistema europeo di scambio rapido di informazioni
- IV.) I concetti generali di prodotto sicuro – prodotto pericoloso – interventi delle Autorità – tipi e responsabilità dei produttori restano (come base) uguali alla direttiva precedente ma vengono ampiamente specificati (articolo 2)

8) LA DIRETTIVA 95/2001: LE NOVITÀ NELL'OBBLIGO GENERALE DI SICUREZZA

- L'obbligo generale di sicurezza è stato enormemente ampliato, con aggiunta di una gerarchia di norme applicabili e la previsione di future norme comuni per armonizzare la disciplina (articolo 3-3/a-f)
- Gli obblighi dei produttori (sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri) vengono così "anticipati":
 - devono preoccuparsi di sapere quali sono i rischi che si possono presentare
 - darne adeguata spiegazione affinché il consumatore ne possa valutare i rischi
 - tenere un registro reclami – fare controlli a campione – informare i propri distributori
 - a loro volta i distributori devono svolgere le stesse attività e tenere la documentazione per rintracciare il produttore
- Gli Stati membri in fase di attuazione della direttiva devono prevedere specifiche sanzioni (e misure che ne garantiscano l'applicazione) che abbiano efficacia dissuasiva (istituendo e nominando le Autorità competenti)

9) LA DIRETTIVA 95/2001: CONTROLLI E PROVVEDIMENTI

- Gli interventi base sono uguali alla precedente direttiva (controllo – richiamo – ritiro – blocco) ma previsti in una forma più comprensibile
 - ➔ **Si aggiungono le possibilità (in base agli articoli 8 e 9) di:**
 - I.) chiedere l'apposizione sul prodotto di avvertenze generali ai rischi nelle lingue degli Stati in cui è commercializzato – dispone avvertimenti specifici per categorie di consumatori a rischio
 - II.) favorire l'elaborazione di codici di buona condotta
 - III.) ampliare le azioni (anche di ritiro) ai terzi, ovvero non solo a produttori e distributori
 - IV.) attuare programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti
 - V.) dare ai consumatori facili mezzi di reclamo avanti ad autorità ad hoc.

10) LA DIRETTIVA 95/2001: LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E GLI INTERVENTI RAPIDI

- Viene implementata la rete di informazioni a livello CEE con notifica di provvedimenti (ritiro o divieto di immissione) attuati o intrapresi dai produttori (articoli 11 – 12 – 13 – 14 – 15)
- Dopo verifiche dei comitati scientifici CEE questa può decidere di imporre allo Stato membro di adottare provvedimenti

Il tutto con un possibile divieto di esportazione del prodotto rischioso EXTRA CEE

11) LA DIRETTIVA 95/2001: DISPOSIZIONI PER LE AZIONI

La normativa comunitaria prevede che:

- i provvedimenti (ritiro e richiamo) debbono essere adeguatamente motivati e notificati rapidamente
- il produttore deve avere la possibilità di presentare sempre propri punti di vista prima della misura (anche in casi urgenti)
- qualsiasi provvedimento possa essere impugnato giudizialmente

12) MODALITÀ APPLICATIVE DEL D. LGS. 172 DEL 2004

I.)

- norma italiana specifica il c.d. doppio filtro: il produttore deve intervenire e il distributore non può immettere sul mercato prodotti che sa non sicuri.
- norma italiana impone di fornire informazione alle Autorità Competenti (articolo 3 punti 7 – 8 – 9)

II.)

- viene specificata la tempistica di notifica: 7 giorni
- le osservazioni sono scritte e con deposito documenti

III.)

- Chiunque immetta sul mercato prodotti pericolosi nonostante il divieto: **ARRESTO DA 6 MESI A 1 ANNO AMMENDA 10.000/50.000 EURO**
- Chi immette comunque prodotti pericolosi: **ARRESTO FINO AD UN ANNO** ammenda identica
- Chi non inserisce avvertenze imposte non da informazioni richieste, non sospende la vendita su divieto: **AMMENDA 10.000/25.000 EURO**
- Chi non collabora con le Autorità: **AMMENDA 2.500/40.000 EURO**